



**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DELL'11 OTTOBRE 2006
DELIBERA N. 63**

OGGETTO: Riesame regolamento di inesigibilità dei crediti dell'Ente

Il Consiglio di Amministrazione,

- visto il D.P.R. 29 maggio 2003 relativo alla nomina del Presidente dell'ENPALS;
- visto il D.P.C.M. 4 giugno 2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'ENPALS;
- visto il D.P.C.M. 29 luglio 2004 relativo alla costituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
- visto l'articolo 40 del "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici" approvato con D.P.R. n. 97/2003;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 con la quale è stato adottato il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;
- vista la precedente delibera commissariale n. 181 del 4 febbraio 1998 di approvazione del regolamento di inesigibilità dei crediti, nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696;
- vista la precedente la delibera commissariale n. 321 del 16 dicembre 1998 con la quale il regolamento di inesigibilità dei crediti approvato in data 4 febbraio 1998 è stato oggetto di riesame;
- visto l'attuale Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'ENPALS in attuazione dell'articolo 43, comma 1, lett. c, della L. 27 dicembre 2002, n. 289;
- tenuto conto che la materia in questione, stante la sua complessità, necessita di una nuova regolamentazione che contenga un quadro più dettagliato delle motivazioni che giustificano l'eliminazione dei residui attivi da riferirsi a crediti contributivi, nonché una aggiornata definizione delle causali di eliminazione;
- acquisito il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

- all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Regolamento di inesigibilità dei crediti, allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante.

La presente delibera sarà pubblicata ai sensi dell'art. 34 della Legge n. 20 marzo 1975, n. 70.

**REGOLAMENTO DI INESIGIBILITA'
DEI CREDITI**

La procedura di eliminazione dei crediti dell'Ente, di origine contributiva, ovvero di altra natura, è articolata nelle seguenti fasi:

- A. accertamento e declaratoria di irrecuperabilità del credito;
- B. abbandono dell'azione di recupero del credito;
- C. eliminazione contabile del credito irrecuperabile dal bilancio consuntivo dell'Ente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e approvazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, acquisito il parere del Collegio dei Sindaci.

A. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DI IRRECUPERABILITÀ DEL CREDITO

Al fine di pervenire ad un corretto accertamento dell'irrecuperabilità del credito sono tenuti distinti i crediti **temporaneamente** irrecuperabili da quelli **definitivamente** irrecuperabili, ai quali sono assimilati i crediti dichiarati insussistenti.

1. Irrecuperabilità temporanea

L'irrecuperabilità temporanea sussiste nel caso in cui il debitore risulti irreperibile e/o insolubile.

- 1.1. Lo **stato di irreperibilità** è comprovato dalle attestazioni dell'Ufficiale Giudiziario rese in occasione della notifica di atti giudiziari, dal mancato recapito di diffide di pagamento emesse dagli Uffici amministrativi, dalle risultanze di accertamenti eseguiti presso gli Uffici anagrafici dell'ultima residenza e del Comune di nascita del debitore, dalle informazioni fornite dalle Camere di Commercio e dagli enti gestori dell'erogazione di servizi pubblici, nonché da altra idonea documentazione probante.
- 1.2. Lo **stato di insolubilità** è comprovato dalle risultanze dell'esperimento infruttuoso dell'esecuzione forzata nelle varie forme possibili. Rientra in tale ipotesi anche la chiusura della procedura fallimentare promossa nei confronti di società di persone o imprese individuali nel caso in cui i crediti siano rimasti insoddisfatti per mancanza o insufficienza di attivo in sede di ripartizione finale.

Ai fini dell'accertamento dello stato di irreperibilità e/o di insolubilità, gli Uffici competenti acquisiscono, sulla base delle vigenti disposizioni in materia di scambio di informazioni tra amministrazioni pubbliche, elementi informativi da parte degli Enti pubblici previdenziali, dell'Amministrazione finanziaria, dell'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale, delle altre Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, e delle autonomie locali, dell'INAIL, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le attività di accertamento dello stato di irrecuperabilità temporanea potranno essere esperite anche avvalendosi degli strumenti informatici a disposizione dell'Ente.

2. Irrecuperabilità definitiva:

L'irrecuperabilità definitiva sussiste nei casi di:

- 2.1 estinzione della persona giuridica debitrice dell'Ente per effetto di procedure concorsuali o di liquidazione della stessa, a condizione che non sussistano soggetti giuridici solidamente responsabili dei relativi debiti e che non siano esperibili azioni di responsabilità o di risarcimento a carico di terzi;
- 2.2 morte della persona fisica debitrice dell'Ente che risulti impossidente e senza successibili che abbiano accettato l'eredità;
- 2.3 intervenuta prescrizione del credito;
- 2.4 erroneo accertamento per avvenuto incasso;
- 2.5 somme non più dovute all'Ente in forza di esplicita disposizione di legge;
- 2.6 somme non più dovute all'Ente a seguito di diversi orientamenti amministrativi sopravvenuti;
- 2.7 erronea o duplicata registrazione contabile;
- 2.8 insussistenza del credito a seguito di sentenze passate in giudicato ovvero per accoglimento di ricorsi in sede amministrativa;
- 2.9 antieconomicità dell'azione di recupero. In tal caso la non convenienza dell'azione di recupero è determinata a seguito di comparazione di congruità tra l'importo del credito e le spese prevedibilmente occorrenti per l'esperimento delle azioni di recupero del credito stesso, tenuto, altresì, conto delle possibilità di riscossione.

B. PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI INESIGIBILITA'

La procedura amministrativa per l'eliminazione contabile del credito dovrà essere intrapresa a seguito dell'accertamento dell'irrecuperabilità del credito, e della valutazione in ordine all'opportunità di abbandonare, temporaneamente o definitivamente, le azioni intraprese per la riscossione del credito medesimo, ovvero il non proponimento delle predette azioni. Le risultanze dei relativi atti istruttori dovranno essere archiviate a cura dell'Ufficio competente, anche al fine di essere tempestivamente disponibili per le opportune verifiche da parte degli organi dell'Ente.

A tal fine, considerato che il presente regolamento disciplina la procedura di eliminazione di tutti i crediti dell'Ente, qualunque sia la loro tipologia o natura, la procedura dovrà essere avviata dal Dirigente della struttura, centrale o periferica, nella cui competenza rientri la gestione del credito da abbandonare, secondo l'iter di seguito descritto.

Il Dirigente competente, sulla base delle risultanze degli atti istruttori esperiti, redige una proposta di inesigibilità che trasmette al Direttore Generale; quest'ultimo, acquisito il parere in ordine alla congruità contabile da parte del Dirigente dell'Area Contabilità e Finanze, inoltra la suddetta proposta al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza che viene adottata con deliberazione da trasmettersi, per la definitiva approvazione, al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, previo parere del Collegio dei Sindaci.

C. ELIMINAZIONE DEI CREDITI IRRECUPERABILI

Sulla base dell'adottato provvedimento di inesigibilità, il Dirigente dell'Area Contabilità e Finanze dispone l'eliminazione dalla gestione dei residui attivi dei crediti dichiarati irrecuperabili.

Le partite creditorie soggette ad abbandono temporaneo confluiscono in appositi archivi, gestiti attraverso idonee procedure informatiche, muniti di scadenziari, sulla base delle quali gli Uffici competenti provvederanno ad effettuare i necessari accertamenti finalizzati a rilevare lo stato di solvibilità ovvero di reperibilità del debitore, con periodicità, almeno, biennale, ovvero, qualora queste risultassero antieconomiche, all'abbandono definitivo del credito.

Con riferimento ai residui attivi contributivi, il perfezionamento di tali operazioni gestionali avverrà, esclusivamente, attraverso procedure telematiche che prevedono l'utilizzo della firma digitale.

Gli atti interruttivi preordinati ad evitare la prescrizione del credito dovranno essere effettuati prima della scadenza dei termini prescrizionali di legge.

Il passaggio dei crediti dallo stato di inesigibilità temporanea a quello definitivo avverrà con determinazione del Dirigente competente.

Nei casi in cui l'eliminazione dei crediti relativi a contributi sia stata determinata da accertata insussistenza del credito, gli Uffici territorialmente competenti dovranno porre in essere le attività necessarie ai fini della disapplicazione degli automatismi di cui agli articoli 39 e 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché procedere all'archiviazione della documentazione, previa contestuale segnalazione alla Direzione Prestazioni.

D. RIPRESA IN CARICO DI PARTITE CREDITORIE ELIMINATE

I crediti dichiarati inesigibili potranno in ogni caso essere ripresi in carico, attraverso idonee procedure di accertamento, al verificarsi di condizioni che modifichino o determinino

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

situazioni difformi da quelle che hanno dato luogo alla declaratoria di irrecuperabilità e conseguentemente alla loro eliminazione.

La ripresa in carico, potrà avvenire, fino a che non sia intervenuta la prescrizione del credito, sulla base dei dati conosciuti prima dell'avvenuta fase di eliminazione.

Di tale ripresa in carico, il Dirigente responsabile dovrà dare apposita evidenza nell'archivio informatizzato, nonché comunicazione all'Area Contabilità e Finanze.